



COMANDO TERRITORIALE NORD

Decreto n. 05/2026

- VISTI: il D. Lgs. n.66/2010, Libro II, Titolo VI, Capo I e il D.P.R. n.90/2010, Libro II, Titolo VI;
- VISTO: il Decreto impositivo n. 71 del 20 dicembre 2022 del Vice Comandante per il Territorio del Comando Forze Operative Nord, con il quale furono prorogate le limitazioni, per le necessità connesse alla difesa del territorio nazionale, in alcune aree del Comune di Eraclea (VE);
- ACCERTATA: la necessità di confermare la servitù militare a protezione del sito militare denominato “**Centro Tecnico Marconisti (C.T.M.) San Donà**” (ID – 6762), situato nel Comune di Eraclea (VE);
- VISTO: il verbale della 68^a riunione del Comitato Misto Paritetico della Regione Veneto svoltasi in data 04 giugno 2025;
- VISTO: l’impegno di spesa n. 127 in data 08/01/2026, assunto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, per il pagamento degli indennizzi e contributi per un importo complessivo di € **128.235,00** (centoventottomiladuecentotrentacinque/00), da imputarsi sul capitolo di spesa 1849/01 per gli esercizi finanziari dal **2026** al **2031**;

DECRETA

Art. 1

Il periodo di validità delle limitazioni operanti nel Comune di Eraclea (VE) è prorogato di altri cinque anni, a partire dal 12 gennaio 2026. Le zone soggette a servitù ed i vincoli imposti per ciascuna fascia sono indicati in dettaglio nella planimetria catastale e nell’ “elenco dei vincoli imposti” annessi al progetto, facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ai proprietari degli immobili soggetti alle limitazioni spettano, a domanda, gli indennizzi previsti dall’art. 325 del D.Lgs. n. 66/2010. Gli indennizzi saranno corrisposti su domanda dei proprietari diretta al Sindaco del Comune ove insistono i beni soggetti a vincolo. L’Autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del Decreto.

Art. 3

Il presente Decreto sarà pubblicato con le modalità di cui all'art. 324 del D.Lgs. n. 66/2010 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009. In attesa che lo stesso diventi esecutivo, decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale, non potranno essere effettuati lavori o piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni da esso risultanti.

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante manifesti ed è effettuata contestuale notifica, a cura del Comune interessato, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni.

Art. 4

Avverso il presente Decreto chiunque vi abbia interesse può proporre, ai sensi dell'art. 324 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, ricorso gerarchico al Ministro della Difesa, entro il termine di 30 giorni, secondo le modalità previste dal D.Lgs 24 novembre 1971, n. 1199 ovvero ricorso giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Padova, 09 gennaio 2026

IL COMANDANTE
(Gen. D. Ugo CILLO)